

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	MARRONI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BOMALONIA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SEZZUTELAI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: GUASCO-MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 923

Oggetto: Autorizzazione ai soli fini idraulici per lo scarico nello alveo del fossato moglie, in Comune di Leonessa, dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione in loc. Valle Foglia - Ditta: Comune di Leonessa.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere, Reti di Servizi e Mobilità;
 VISTA l'istanza dell'8.7.97. del Comune di Leonessa presentata al Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Rieti, corredata dalla relazione generale ed elaborati grafici, intese ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per lo scarico nell'alveo del Fosso Moglie, in Comune di Leonessa, dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione in località Valle Foglia;
 VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25/7/1904 n. 523;
 VISTO l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
 VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15/1/72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24/7/77 n. 616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;
 VISTO l'art. 10 della legge 18/5/1989 n. 183
 VISTI gli atti dell'istruttoria esperita dal Settore Decentrato di Rieti;
 VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Coordinatore dal Settore Regionale Decentrato di Rieti nella relazione istruttoria del 10.10.97 n. prot. 5966.;


RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Rieti facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il D.L.vo n. 40/93;

D E L I B E R A

Salvi e riservati i diritti dei terzi, sulla base di quanto disposto in premessa, si autorizza, ai soli fini idraulici l'opera a favore del Comune di Leonessa, subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico deve essere realizzato secondo il progetto allegato alla delibera di autorizzazione, nella piena osservanza delle Leggi e Decreti regolanti direttamente ed indirettamente la materia, nonché soddisfatti tutti gli altri adempimenti, e comminatorie stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
- 2) La Ditta concessionaria deve:
 - usare ogni accorgimento per non turbare il libero deflusso delle acque del fosso Moglie;
 - impedire il libero esercizio delle utenze in atto;
 - effettuare in corrispondenza dello scarico tutte quelle opere che si rendessero necessarie per assicurare l'integrità dell'alveo naturale del corpo idraulico menzionato;
 - effettuare la manutenzione periodica dell'opera realizzata.
- 3) Il Comune di Leonessa è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio idrico ed a terzi per effetto dell'esecuzione delle opere e rende, nella più ampia forma, sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i loro funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità, conseguenza o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.



- 4) Il Comune di Leonessa deve consentire ai funzionari del Settore Decentrato OO.RR.SS.M. di Rieti, in qualsiasi momento il libero accesso alle opere realizzate ed attenersi, altresì, alle eventuali altre prescrizioni che si ritenesse opportuno dover imporre in aggiunta alle presenti.
- 5) Il provvedimento deliberativo di approvazione idraulica ha la durata massima di anni 19 (diciannove) successivi e continui, decorrenti dalla data della delibera regionale di autorizzazione, salvo rinnovo prima della scadenza, ma può essere revocato o modificato in ogni tempo dall'Amministrazione concedente con l'obbligo di demolizione delle opere da parte del titolare, per inosservanza delle condizioni presenti e future e per i lavori idraulici di interesse pubblico da eseguirsi sul demanio idrico.
- 6) In caso di rinuncia, decadenza o revoca il Comune di Leonessa deve, a proprie spese ed entro i termini che saranno all'uopo fissati, rimuovere le opere e rimettere in pristino lo stato dei luoghi e, in particolare, le pertinenze demaniali e non, che risultassero danneggiate od alterate.
- 7) Le opere devono essere mantenute in esercizio secondo le prescrizioni della presente autorizzazione e quelle che saranno eventualmente impartite nel tempo di vigenza della medesima.
- 8) Durante l'esercizio ed in particolare negli eventi di piena, il manufatto deve essere vigilato al fine di assicurare che lo stesso non provochi impedimento al libero deflusso delle acque.
- 9) Il titolare dell'autorizzazione deve versare annualmente ed anticipatamente e subordinatamente ad eventuali integrazioni e conguagli che verranno determinati dai competenti organi finanziari, gli attinenti oneri fiscali. Le modalità per il pagamento di tali oneri saranno stabilite dal Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio - Direzione Compartimentale per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise, Ufficio del Territorio di Rieti.
- 10) Detti oneri fiscali sono dovuti integralmente anche se non si possa o non si voglia, per qualsiasi motivo, far uso del provvedimento di approvazione idraulica, salvo che non venga presentata regolare domanda di rinuncia.
- 11) Nei casi di revoca o di rinuncia, l'obbligo del pagamento dei ripetuti oneri fiscali cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data della deliberazione che pronuncia la revoca o alla data della notifica della revoca.
- 12) Il titolare deve versare, unitamente agli oneri fiscali, che fossero oggetto di integrazione da parte dei competenti Uffici Finanziari, le relative cauzioni integrative ove fossero richieste.
- 13) La mancata osservanza di una sola delle presenti condizioni o l'inottemperanza a quanto venisse imposto in sede di esecuzione dei lavori, notificato a norma di legge al titolare, comportano l'inefficienza della Delibera della G.R.L. dalla data di avvenuta notificazione fino al provvedimento di revoca della medesima.
- 14) Il provvedimento deliberativo deve essere rinnovato almeno due anni prima della scadenza, fissata al precedente punto 5).
- 15) Sono a carico del titolare le spese di registrazione, nonché tutte le altre analoghe dipendenti dalla Delibera Regionale.
- 16) Per ogni effetto di legge il titolare elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Leonessa.



17) La presente autorizzazione è ai soli fini idraulici e qualsiasi controversia circa diritti e servitù di passaggio in prossimità degli attraversamenti sarà risolta dall'autorità competente e per questo l'Amministrazione Regionale si rende sollevata da qualsiasi vertenza relativa alla presente autorizzazione.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

37:FP1/oo

8.2.99

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

23 MAR 1999

